

La prima presidente della Cassazione ha inaugurato l'anno giudiziario

Processi, durata in calo

Pendenze civili: tribunali -8,2%, appello -9,8%

DI DARIO FERRARA

Nelle giurisdizioni di merito le pendenze del civile si riducono nei Tribunali (8,2%) e nelle Corti d'appello (9,8%). La durata media dei procedimenti cala in sia primo grado (6,6%) sia in secondo (7%). Anche il disposition time, il tempo necessario a decidere, si contrae in Tribunale (6,4%) e Corti d'appello (6,4%). Sembrano dunque alla portata gli obiettivi sui tempi di decisione delle cause fissati da Bruxelles per il 2026, anche se «la funzione nomofilattica» è da «rafforzare». Promossi la mediazione nel civile e nel penale la giustizia riparativa e le pene sostitutive. «I primi effetti deflattivi» si registrano pure per le carceri, che comunque restano strapiene. Ma «in un moderno Stato di diritto non è tollerabile che si continui a morire a causa del lavoro», mentre il femminicidio «è spesso il tragico epilogo di reati spia». Così la prima presidente della Cassazione **Margherita**

Cassano nella relazione sull'amministrazione della giustizia all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024, alla presenza del presidente della Repubblica **Sergio Mattarella**.

Obiettivi vicini. Ma la riforma civile è «un processo senza il processo», osserva il presidente Cnf **Francesco Greco**: «Il sacrificio dell'oralità non è privo di conseguenze». Pure nel penale pendenze ridotte nei Tribunali (13%) e nelle Corti d'appello (6,5%): «un dato tanto più significativo», osserva Cassano, se si considera che i procedimenti di nuova iscrizione aumentano dell'1,4% rispetto all'anno precedente. I giudizi definiti crescono in primo grado (8,3%) e in secondo (10,6%). Il disposition time si riduce: è possibile prevedere che saranno raggiunti gli obiettivi Pnrr. «Importanti» le nuove norme

che evitano la celebrazione di processi inutili nei confronti di persone sostanzialmente irreperibili. Preoccupano, invece, le oltre 90 mila procedure dei «liberi sospesi» che aspettano le misure alternative al carcere.

Penale al sicuro. «Risultati significativi» in Cassazione: su un totale di 94.759 procedimenti civili - dei quali il 44,2% nella sezione tributaria - le definizioni ammontano a 34.793: l'indice di ricambio sale al 141% rispetto al 121,3 del 2022. Il disposition time, in calo, è pari a 1.003 giorni: basta ridurlo di altri 26 per raggiungere l'obiettivo Pnrr fissato al 30 giugno 2026. Nel penale il target risulta già raggiunto nonostante l'aumento delle iscrizioni. Le riforme «spostano l'accento sull'efficienza», osserva il vicepresidente

del Csm **Fabio Pinelli**. «Quest'anno siamo «chiamati a consolidare un'inversione di tendenza», prevede il guardasigilli **Carlo Nordio**.

Allarme femminicidi. In lieve flessione gli infortuni sul lavoro mortali: 968 nei primi undici mesi del 2023 rispetto ai 1.006 nello stesso periodo dell'anno precedente. Su 330 omicidi nel 2023, 120 vittime sono donne. E «desta preoccupazione», sottolinea Cassano, il fatto che dei sette omicidi volentieri consumati nella prima settimana del 2024 tre abbiano come vittima una donna. Resta l'emergenza carceri, con 62.707 detenuti - di cui 2.541 donne - rispetto ai 51.179 posti disponibili, ma aumenta la presenza di reclusi condannati con sentenza irrevocabile rispetto a quelli che aspettano un provvedimento definitivo. Ma attenzione, conclude il procuratore generale della Cassazione **Lui-gi Salvato**, la verità giudiziaria arriva «dai processi e non dai social».

© Riproduzione riservata

PROVA

Credito su c/c per fatti concludenti

Il correntista può provare l'esistenza di un'apertura di credito sul conto anche per fatti concludenti, senza dunque depositare in giudizio il documento contrattuale. E ciò benché sia nullo il contratto bancario non stipulato in forma scritta: la nullità prevista dal Tub è di protezione e in quanto tale rilevabile d'ufficio solo quando risponde all'interesse del contraente debole, come il cliente nei confronti della banca. Risultato: il correntista può dimostrare l'affidamento anche producendo gli estratti conto o i riassunti scalari, dai quali emerge che la banca ha adempiuto ordini di pagamento anche in assenza di provvista; altrettanto vale per le risultanze del libro fidi e la segnalazione alla Centrale rischi di Bankitalia se emerge l'esistenza di un accordo sull'affidamento. Così la Cassazione civile, sez. prima, nell'ordinanza n. 2338 del 24/01/2024.

Termine e decorrenza. Accolto il ricorso proposto dai fideiussori della srl, poi fallita, destinatari dell'ingiunzione ottenuta dalla banca. Sbaglia la Corte d'appello che, per escludere la natura ripristinatoria delle rimesse affluite sul conto corrente della società, ritiene insussistente l'apertura di credito soltanto perché gli oppositori non forniscono che il contratto sia stato stipulato in forma prova scritta: rilevare quel vizio, invero, non corrisponde all'interesse di correntista e fideiussori, i quali si vedono così precluso l'accoglimento della domanda riconvenzionale: l'insussistenza dell'affidamento, e dunque la natura solutoria di tutti i versamenti effettuati sul conto durante il rapporto, imponevano di ancorare la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione alla data dei singoli addebiti invece che a quella - più recente - di chiusura del conto; tutto ciò ha precluso a correntista e fideiussori di ottenere la restituzione degli importi illegittimamente addebitati o corrisposti in epoca precedente al decennio anteriore alla proposizione della domanda.

Impiego e limiti. La nullità non era rilevabile d'ufficio: non si poteva impedire a correntista e fideiussori di provare in forma orale oltre che per fatti concludenti l'esistenza di un accordo con la banca che consentiva alla cliente di utilizzare importi oltre la disponibilità del conto e i relativi limiti. Parola al rinvio.

Dario Ferrara

Vendite di beneficenza scorrette, gogna per l'influencer

Vendite di beneficenza scorrette, gogna pubblica dell'influencer o dell'azienda su giornali e siti web degli stessi o altro mezzo opportuno, con sanzioni che vanno dai 5.000 ai 50.000 euro. Targhette sui prodotti associati a vendite in cui sarà obbligatorio indicare la quota di ogni prodotto destinata alla beneficenza, sanzioni versate per la metà a scopi caritatevoli.

Sono alcune delle novità previste dal cosiddetto ddl Ferragni (Disegno di legge recante disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti), approvato ieri dal Consiglio dei ministri.

Sono diverse le modifiche introdotte al testo del disegno di legge rispetto alla sua prima versione (si veda *ItaliaOggi* del 24/1/2024), tra cui è stata eliminata la proposta di sospensione di un anno delle attività in caso di reiterazione dell'attività scorretta. «I consumatori hanno il diritto di ricevere dai produttori e dai professionisti un'adeguata informazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice del consumo, circa la destinazione di una parte dei proventi della vendita di un prodotto in favore di soggetti benefici», riporta il disegno di legge.

A tal fine, i produttori o i

professionisti riportano sulle confezioni dei prodotti, ad integrazione di quelle in merito al prezzo, il soggetto destinatario dei proventi, le finalità a cui sono destinati, la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinato in beneficenza per ogni unità di prodotto. L'adempimento potrà essere assicurato anche tramite l'apposizione sulla confezione di una targhetta cartacea o adesiva che, con apposita evidenziazione grafica, fornisca le indicazioni con chiarezza e semplicità. Prima di porre in vendita i prodotti dell'iniziativa benefica, il produttore o il professionista comunica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) le informazioni da indicare sull'etichetta e il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell'importo destinato alla beneficenza. Entro tre mesi dalla scadenza del termine, il produttore o il professionista comunica all'Agcm il versamento dell'importo. Il provvedimento include anche una clausola transitoria che esclude l'applicazione della legge alle vendite già in corso alla data di entrata in vigore della legge.

«Sono lieta che il governo abbia voluto velocemente riempire un vuoto legislativo», ha sottolineato Chiara Ferragni in una nota. «Quando mi è accaduto mi ha fatto

Uso marchio Audi vietato per i pezzi di ricambio

Vietato l'uso di un segno identico o simile ad un marchio registrato per pezzi di ricambio di autoveicoli. Così è nel caso in cui tale segno consista nella forma di un elemento della griglia per radiatori, progettato per fissare su quest'ultima l'emblema che rispecchia detto marchio. È questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia dell'UE con la sentenza del 24 gennaio 2024 nella causa C-344/22 relativamente al marchio a quattro cerchi di Audi. Nel 2017, Audi ha avviato un procedimento giudiziario contro un commerciante polacco per bloccare l'offerta di vendita di pezzi di ricambio non originali in cui alcuni elementi corrispondevano al marchio. Il giudice polacco investito di tale domanda ha adito in via pregiudiziale la Corte di Giustizia dell'UE chiedendo se la tutela del marchio si estenda anche alla commercializzazione di pezzi di ricambio, come griglie per radiatori di autoveicoli, contenenti un elemento identico o simile al marchio. La risposta della Corte di giustizia è affermativa. Il marchio svolge le funzioni di garantire l'identità di origine e di investimento. Il marchio è tutelato contro l'uso di segni identici o simili nel commercio, senza il consenso del titolare. Nel caso in esame, le griglie per radiatori contestate non sono provenienti da Audi o immesse in commercio con il suo consenso. Quando un segno, identico o simile a un marchio, costituisce un elemento di un pezzo di ricambio per autoveicoli, progettato per il fissaggio dell'emblema del costruttore di tali veicoli su quest'ultimo e non è utilizzato per designare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, ma per riprodurre nel modo più fedele possibile un prodotto di tale titolare, un siffatto uso è illegittimo, afferma la Corte.

Martina Dani

© Riproduzione riservata

comprendere come sia fondamentale disciplinare con regole chiare le attività di beneficenza abbinata alle iniziative commerciali».

Matteo Rizzi

Il testo della legge su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata